

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2896

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZETTO, MAGISTRONI, ONGARO, FRONTINI, TERZI,  
ORESTE ROSSI, COMINO, POLLI, LATRONICO, FLEGO**

Norme sull'abolizione degli esami di riparazione negli  
istituti di istruzione secondaria di secondo grado

*Presentata il 7 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre nelle scuole medie inferiori con la legge 4 agosto 1977, n. 517, è stato introdotto un rinnovato sistema di valutazione degli alunni, che prevede, tra l'altro, l'abolizione degli esami di riparazione, la legislazione vigente riguardante la scuola media superiore resta in proposito rigidamente agganciata agli ordinamenti scolastici, che risalgono addirittura al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, modificato, nel senso di una minore severità, dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86, che consentiva di sostenere gli esami di riparazione non più soltanto in due materie, ma « qualunque ne sia il numero »; successivamente, la legge 6 marzo 1958, n. 184, stabilì che « il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie ».

Altri interventi correttivi, attuati dal Ministero della pubblica istruzione, hanno contribuito a determinare un ristagnante quadro normativo contraddittorio, giudicato ormai anacronistico da varie organizzazioni sindacali di categoria e da molti esperti del settore; infatti, lo studente, privato di ogni utile supporto didattico istituzionale, trova solamente nelle lezioni private un ripiego, che risulta, innanzitutto, troppo spesso dispendioso per normali bilanci domestici e, inoltre, non sempre qualitativamente adeguato.

Del resto, da più parti si preme affinché il periodo delle vacanze estive possa acquisire per l'utenza scolastica una preminente valenza aggregante e formativa nell'ambito familiare.

La presente proposta di legge, in attesa di un'organica e completa riforma della

scuola media superiore, mirando anche ad uniformare quest'ultimo ordine di studi ai precedenti, propone l'abolizione degli esami di riparazione di seconda sessione, che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1986, n. 467, « si svolgono dal 1° al 9 settembre ».

L'articolo 1 della presente proposta prevede che lo studente possa accedere alla classe superiore anche se in fase di scrutinio finale sia risultato insufficiente in due materie; tuttavia, egli dovrà obbligatoriamente elevare il proprio livello di apprendimento in quei campi disciplinari, frequentando durante l'anno scolastico successivo appositi corsi di recupero. Qualora, però, il discente non fosse in grado di migliorare le proprie competenze e capacità attraverso tali corsi, e, pertanto, risultasse insufficiente per due anni consecutivi nelle stesse materie, il consiglio di classe non potrà più assegnargli la promozione.

L'articolo 2 definisce le modalità di programmazione e di attuazione dei corsi di recupero mentre l'articolo 3 fissa una soluzione semplice, ma efficace, per risolvere il problema dei costi, derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge; infatti, da un lato, si vuole remunere

nel migliore dei modi il personale docente utilizzato nei corsi di recupero; dall'altro, tale onere finanziario non deve ricadere direttamente sul bilancio statale, perché i singoli istituti scolastici sono posti nella condizione di poter costituire e gestire un fondo particolare, prelevando una quota variabile dalla tassa d'iscrizione.

Pertanto, la presente proposta di legge dovrebbe garantire delle economie, poiché, abolendo gli esami di riparazione, si potrebbe evitare anche il costo aggiuntivo delle retribuzioni ai docenti supplenti annuali, il cui incarico terminerebbe il 31 agosto.

Bisogna sottolineare, infine, che l'alternativa secca tra promozione e bocciatura consentirebbe ai presidi di formare le classi a giugno, ai provveditorati agli studi di nominare entro settembre tutti i rispettivi organici e, finalmente, non si assisterebbe più a quel deprecabile « carosello » di insegnanti, che, nei casi peggiori, si protrae per alcuni mesi.

In conclusione, una ricca serie di argomentazioni suggerisce una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le prove di esame di riparazione della sessione autunnale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono abolite.

2. Per gli studenti iscritti agli anni di corso, escluso l'ultimo, negli istituti di cui al comma 1, ai fini del passaggio alla classe successiva, al termine dell'anno scolastico si procede, in fase di scrutinio finale, alla valutazione da parte del consiglio di classe dei risultati conseguiti durante l'anno scolastico trascorso, eventualmente tenendo conto anche dei risultati ottenuti negli anni precedenti.

3. Lo studente che risulti insufficiente in più di due materie non è ammesso a frequentare la classe successiva. Lo studente che risulti insufficiente in più di due materie, è ammesso a frequentare la classe superiore, previo obbligo di frequenza dei relativi corsi di recupero durante l'anno scolastico successivo.

4. Lo studente che in sede di scrutinio finale risulta insufficiente, per due anni consecutivi, nelle stesse materie non è ammesso a frequentare la classe superiore.

## ART. 2.

1. I corsi di recupero, di cui al comma 3 dell'articolo 1, si svolgono durante il primo quadrimestre dell'anno scolastico in ragione di due ore settimanali per materia, oltre l'orario scolastico curricolare; la durata massima di tali corsi di recupero non può prevedere più di 30 ore per ogni materia.

2. I corsi di recupero di cui al comma 1 sono programmati dal preside dell'istituto secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti dell'istituto stesso.

## ART. 4.

1. Al personale docente impiegato nei corsi di recupero di cui all'articolo 2 è riconosciuta una retribuzione oraria che non può essere inferiore al costo dell'ora eccedente straordinaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito fondo costituito dai proventi della tassa d'iscrizione scolastica annuale, gestito autonomamente dal consiglio d'istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal 1° settembre 1993.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge il collegio dei docenti, a partire dal 1° settembre sino alla data d'inizio delle lezioni per la sua composizione, è tenuto ad assumere iniziative in merito alla programmazione didattica.

## ART. 5.

1. L'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è abrogato.